



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente e Verde Pubblico

ORDINANZA N. 7 DEL 05/03/2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Soliera (MO) – Regolamentazione dell’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all’art. 41, D.P.C.M. 02/03/2021, dal 06/03/2021 al 21/03/2021 compresi.

IL SINDACO

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- la Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157;
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021;
- il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 8 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;
- le Ordinanze del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021;
- la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 febbraio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021;
- il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25 febbraio 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021;

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 3 "Misure urgenti di carattere regionale o infra regionale" del D.L. 25 marzo, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2021, n. 25 che stabilisce, a partire dal 4 marzo fino al 21 marzo 2021, per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna e per i comuni della provincia di Modena, l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla



vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Preso atto dell'incremento dei casi da Covid-19, a livello nazionale e regionale, anche con particolare riferimento alla nostra provincia, e, pertanto, dell'aggravarsi della situazione epidemiologica avente carattere particolarmente diffusivo;

Considerato che al fine di limitare e contrastare il diffondersi del Covid-19 si rende necessario disporre ulteriori provvedimenti limitativi relativamente all'uso dei parchi, aree verdi e giardini pubblici;

Visto il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11, 12 e 15;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. che **da 6 marzo al 21 marzo 2021 compreso** rimangano aperti tutti i parchi, aree verdi e giardini pubblici presenti sul territorio del Comune di Soliera, con le seguenti restrizioni.

E' fatto divieto a tutti di:

- utilizzare i giochi per bambini;
- utilizzare l'area di sgambamento cani sita in via Stradello Morello a Soliera (MO);
- utilizzare gli attrezzi sportivi per adolescenti e adulti, campi da gioco e qualsiasi altra struttura;
- sedersi sulle panchine pubbliche, fatto salvo le persone con disabilità o invalidità.

2. di dare atto che l'accesso è condizionato da quanto disposto dall'articolo 41, comma 2 del predetto D.P.C.M. e precisamente:

- l'accesso al parco o aree verdi e giardini pubblici è possibile se ricompreso in uno spostamento motivato "da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" oppure per svolgere attività motoria, in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);
- in tutti i parchi aree verdi e giardini pubblici permane il divieto di assembramento e di stazionamento delle persone per qualsiasi tipo di attività;
- nei parchi, aree verdi e giardini pubblici permane l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;



3. di dare altresì atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;
4. di trasmettere copia della presente Ordinanza a:
 - Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
 - Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
 - Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
5. di dare informazione alla cittadinanza della presente Ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 così come convertito con modifiche nella Legge n. 35 del 22/05/2020 con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000.

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Dott. Roberto Solomita)